

REPERTORIO N. 164677

ROGITO N.33555

ATTO COSTITUTIVO

della

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
- HONEY SPORT CITY"

-----\*-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto  
del mese di novembre

28 novembre 2014

in Roma, nel mio studio

Innanzi a me Dott. Alfio GRASSI, Notaio in Roma,  
con studio in Via Giovanni Nicotera n.24, iscritto nel  
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri  
e Civitavecchia

SONO COMPARSI I SIGNORI

- MIELE Silvio, nato a Roma (RM) il 4 ottobre 1978,  
residente in Anzio (RM) Viale del Pesco n. 42, codice  
fiscale MLI SLV 78R04 H501X
- AVERSANO Antonio, nato a Roma (RM) il 14 settembre  
1984, residente in Roma (RM) Via Fosso del Dragoncello  
n. 76, codice fiscale VRS NTN 84P14 H501F;
- CIPOLAT Roberto, nato a Roma (RM) il 25 aprile 1967,  
residente in Roma (RM) Via Cherilo di Samo n. 38, co-  
dice fiscale CPL RRT 67D25 H501C;
- TEOFANI Dario, nato a Roma (RM) il 10 maggio 1976,  
residente in Roma (RM) Via Capo Palinuro n. 2, codice  
fiscale TFN DRA 76E10 H501A;
- TONOLLI Alessandro, nato a Caprino Veronese (VR) il  
25 giugno 1974, residente in Garda (VR) Via Riccardo  
Lombardi n. 1, codice fiscale TNL LSN 74H25 B709D.

Detti Comparenti, cittadini italiani, noti fra loro co-  
me affermano, della cui identita' personale io Notaio  
sono certo convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Tra i Signori MIELE Silvio, AVERSANO Antonio, CIPOLAT  
Roberto, TONOLLI Alessandro e TEOFANI Dario è costi-  
tuita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, deno-  
minata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - HONEY  
SPORT CITY" in breve "A.S.D. HONEY SPORT CITY".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Macchia di Saponara  
n. 151.

ARTICOLO 3

La durata, l'oggetto, le norme sull'amministrazione e  
rappresentanza dell'Associazione risultano dallo statu-  
to sociale debitamente approvato, discusso e firmato,  
che al presente atto si allega sotto la lettera "A"  
omessane la lettura da parte di me Notaio per volonta'  
dei comparenti.

ARTICOLO 4

I componenti riuniti in assemblea, in deroga a quanto previsto dallo Statuto, eleggono all'unanimità:

- il Consiglio Direttivo che dura in carica per i prossimi tre esercizi, composto di tre membri nelle persone dei Signori:

- MIELE Silvio, nato a Roma (RM) il 4 ottobre 1978, residente in Anzio (RM) Viale del Pesco n. 42, codice fiscale MLI SLV 78R04 H501X - Presidente

- TEOFANI Dario, nato a Roma (RM) il 10 maggio 1976, residente in Roma (RM) Via Capo Palinuro n. 2, codice fiscale TFN DRA 76E10 H501A - Consigliere

- AVERSANO Antonio, nato a Roma (RM) il 14 settembre 1984, residente in Roma (RM) Via Fosso del Dragoncello n. 76, codice fiscale VRS NTN 84P14 H501F - Consigliere

I presenti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle voci indicate nell'art.15 dello Statuto.

Per quanto non previsto nel presente Atto ed allegato Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto ai Componenti i quali - da me interpellati - lo dichiarano conforme alla loro volontà'.

Occupava un foglio per pagine intere tre e parte della quarta. Sono 1 e ore quattordici e minuti dieci

F.to Silvio Miele

Antonio Aversano

Roberto Cipolat

Dario Teofani

Alessandro Tonolli

Alfio GRASSI, NOTAIO

Ufficio delle Entrate Roma 1

Registrato in data 28 novembre 2014 al n.29774 serie 1T

E' copia conforme al suo originale.

Si rilascia per gli usi di legge

Roma li' 1 dicembre 2014



Allegato "A"

S T A T U T O

**ART. 1 - COSTITUZIONE e SEDE** Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, via Macchia Saponara, n. 151 Roma, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - HONEY SPORT CITY" in breve "A.S.D. HONEY SPORT CITY".

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

**ART. 2 - DURATA** L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100.

**ART. 3 - SCOPO** L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano;
- b) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport;
- c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport;
- d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

**ART. 4 - ATTIVITÀ** L'Associazione ha per oggetto l'esercizio d'attività sportive, culturali, artistiche e formative.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini



sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive sia promuovendo l'opera di altre Associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio nazionale, sia come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, dilettantistica e ricreativa, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali, e ogni altro tipo d'attività motoria e non, idonea a promuovere il benessere e la salute psico-fisica dell'essere umano.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la ASD potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, organizzare gare, campionati, manifestazioni, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica e nell'insegnamento dello Sport, con particolare riferimento alle attività giovanili e per i disabili. Nella propria sede la ASD potrà svolgere attività ricreative e conviviali in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, artistici e enogastronomici.

Si propone inoltre di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
  - b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  - c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  - d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
  - e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
  - f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
  - g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
  - h) pubblicare giornali periodici;
  - i) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fisca-

li.


L'Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive, a capo delle quali vi è un coordinatore di sezione, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle citate sezioni. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto delle sezioni stesse.

Il riconoscimento ai fini sportivi, in tale ultima ipotesi, avviene per ogni singola sezione che lo richiederà utilizzando la seguente denominazione "Associazione sportiva dilettantistica Honey Sport City sezione YYYYYY".

**ART. 5 - AFFILIAZIONE** L'Associazione sportiva dilettantistica A.S.D. HONEY SPORT CITY accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva (nel rispetto della delib. Cons. Naz. CONI 1273/04) e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

**ART. 6 - SOCI** Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori le persone fisiche intervenute durante la fase costitutiva dell'associazione. I soci fondatori non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.

**ART. 7 - AMMISSIONE SOCI** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei



componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio. La delibera di ammissione è soggetta alla condizione sospensiva del versamento, della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio medesimo. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le persone giuridiche dovranno, all'atto della richiesta a socio nominare un rappresentante.

**ART. 8 - QUOTA d'ISCRIZIONE** I soci ordinari sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**ART. 9 - DIRITTI dei SOCI** La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto Associativo, ed hanno diritto ad un voto nelle assemblee sociali.

**ART. 10 - OBBLIGHI dei SOCI** I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota sociale

Tutti i soci sono obbligati, pena la decadenza da socio, versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

**ART. 11 - OBBLIGAZIONI SOCIALI** L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Diret-

tivo. Il membro del Consiglio Direttivo che, intervenuto alla seduta regolarmente convocata, manifesti in apposito verbale il proprio dissenso alla decisione in oggetto, esclude la propria personale e solidale responsabilità per il danno che la specifica decisione abbia causato.

**ART. 12 - RECESSO SOCI** La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per esclusione.

**ART. 13 - ESCLUSIONE SOCI** L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

**ART. 14 - COMUNICAZIONI** Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

**ART. 15 - PATRIMONIO** Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dalle entrate delle quote associative e dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dei beni mobili e immobili acquistati pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni volontarie straordinarie e donazioni, anche se provenienti da non soci;
- dalle sovvenzioni del CONI, delle federazioni sportive o di altri enti ai quali si affili, dei quali si impegna a rispettare i regolamenti, le norme degli statuti, che per effetto del corrente richiamo, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa alla organizzazione e gestione delle società o associazioni affiliate;
- dai premi e trofei vinti;
- dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;



- dai proventi derivanti dalla sponsorizzazione e dai corrispettivi di prestazioni pubblicitarie erogate attraverso l'attività svolta;

- dai proventi realizzati attraverso iniziative commerciali connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

**ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE** L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impegnato per la realizzazione di finalità istituzionali.

**ART. 17 - ORGANI** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori (ove istituito).

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soci effettivi dell'Associazione e,
- b) non aver riportato nell'ultimo triennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive e complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.G.C, del C.O.N.I. o di altri organismi sportivi nazionali riconosciuti
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'inter-



dizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

**ART. 18 - ASSEMBLEA** L'Assemblea dei soci è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni 20 (venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora.

**ART. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA** L'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;

- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 2 (due) soci.

**ART. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA** L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede sugli atti e contratti re-

lativi a diritti reali immobiliari; sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci.

**ART. 21 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:**

A) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

B) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

C) Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

a) per appello nominale;

b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

**ART. 22 - ASSEMBLEA** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

**ART. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO** L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 8 (otto) persone scelte fra i soci di cui la maggioranza dei componenti vengono scelti tra i soci fondatori. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un

quinto) dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina o operino nell'ambito della medesima federazione sportiva (nel rispetto dell'art. 90, comma 18 bis L. 289/2002).

**ART. 24 - SOSTITUZIONE** In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti.

**ART. 25 - PRESIDENTE** Il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

**ART. 26 IL COLLEGIO SINDACALE:** Il collegio sindacale, se nominato dall'assemblea ordinaria, deve essere composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri possono essere eletti anche tra i non soci e sono rieleggibili. Il collegio così nominato dura in carica tre (3) anni.

Si riunisce almeno ogni trimestre per controllare i libri di amministrazione, la situazione economico finanziaria dell'associazione e che l'operato del consiglio direttivo sia conforme alla legge e/o allo statuto so-

ziale. Il Collegio Sindacale interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Infine, deve rendicontare i soci in sede di approvazione del bilancio sul proprio operato e sul bilancio consuntivo e preventivo del sodalizio.

**ART. 27 IL RENDICONTO ANNUALE** Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale dell'Associazione.

**ART. 28 - SCIoglimento** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

**Art. 29 - CONTROVERSIE** Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dalla Presidente del Tribunale di Roma. Il Regolamento interno dovrà contenere tutte le norme di funzionamento del collegio dei probiviri.

Gli Arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto applicando il sopracitato Regolamento arbitrale.

**ART. 30 - VARIE** Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.to Silvio Miele  
Antonio Aversano  
Roberto Cipolat  
Dario Teofani  
Alessandro Tonolli  
Alfio GRASSI, NOTAIO

REPERTORIO n. 198

ROGITO n. 134

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
della

"Associazione Sportiva Dilettantistica  
- HONEY SPORT CITY"

-----\*-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto  
del mese di luglio

28 luglio 2016

in Roma, nel mio studio.

alle ore diciotto e trenta

Innanzi a me Dott. Giovanni Grassi Notaio in  
Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n.24 iscritto  
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,  
Velletri e Civitavecchia

E' COMPARSO IL SIGNOR

- MIELE Silvio, nato a Roma (RM) il 4 ottobre 1978,  
codice fiscale MLI SLV 78R04 H501X, domiciliato per la  
carica ove appresso, quale Presidente del Consiglio  
Direttivo della:

- "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - HONEY SPORT  
CITY" con sede in Roma, Via di Macchia Saponara n. 151,  
Codice Fiscale n.97823210584.

Comparante della cui identita' personale io Notaio sono  
certo.

Il medesimo nella suespressa qualita' mi richiede di  
assistere elevandone verbale all'Assemblea  
Straordinaria dell'Associazione indetta in seconda  
convocazione per questo giorno, luogo ed ora per  
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica statuto come da parere FIR (Federazione  
Italiana Rugby);

2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza  
dell'Assemblea il costituito Signor MIELE Silvio nella  
suespressa qualita', il quale dopo aver constatato:

- che sono presenti in proprio n.6 (sei) soci su n.338  
(trecentotrentotto) costituenti l'intera compagine  
associativa;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso costituito  
quale Presidente, sono presenti i Consiglieri:

- Antonio Aversano

- Roberto Cipolat

- Dario Teofani

il tutto come da foglio delle presenze che al presente  
verbale si allega sotto la lettera "A";

- che l'Assemblea e' stata convocata a mezzo avviso  
inviato in data 6 luglio 2016;

- che la prima convocazione e' andata deserta;  
previo accertamento dell'identita' e della  
legittimazione dei presenti

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita ed atta a  
deliberare sulle materie di cui al sopraindicato ordine  
del giorno che i presenti confermano, essendone edotti.  
Prende la parola il Presidente il quale sull'unico  
punto all'ordine del giorno espone all'assemblea le  
ragioni che rendono opportuno modificare, in aderenza  
al parere espresso dalla Federazione Italiana Rugby,  
gli articoli 3, 23, 24, 25, 28 e 29 dello statuto  
sociale.

Dopo ampia discussione l'Assemblea per alzata di mano  
su richiesta di chi approva, di chi è contrario e di  
chi si astiene, all'unanimita'

delibera

- di modificare la lettera a) del terzo comma  
dell'art.3 dello statuto sociale come segue:

"a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione di  
attivita' sportive dilettantistiche, compresa  
l'attivita' didattica e la disciplina dello sport nelle  
specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e  
manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano;"

Fermo ed invariato il resto.

- di modificare il primo comma dell'art.23 dello  
statuto sociale come segue:

**"ART. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO** L'Associazione è retta  
da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione  
ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è  
formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 8  
(otto) persone scelte fra i soci. I membri del  
Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e  
sono rieleggibili."

Fermo ed invariato il resto.

- di modificare l'art.24 dello statuto sociale come  
segue:

**"ART. 24 - SOSTITUZIONE** In caso di dimissioni o decesso  
di un Consigliere il Consiglio alla prima riunione  
provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida  
alla prima assemblea annuale. Se viene meno la  
maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica  
debbono convocare l'assemblea perché provveda alla  
sostituzione di mancanti."

- di modificare l'art.25 dello statuto sociale come  
segue:

**"ART. 25 - PRESIDENTE** Il Presidente che viene eletto  
dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la  
firma legale dell'Associazione.

In caso di urgenza il Presidente puo' esercitare i

poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente."

- di modificare l'ultimo comma dell'art.28 dello statuto sociale come segue:

"Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva."

- di modificare l'art.29 dello statuto sociale come segue:

**"Art. 29 - CONTROVERSIE** Tutte le eventuali controversie sociali che abbiano ad oggetto diritti disponibili tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre arbitri nominati dalla Federazione Sportiva di appartenenza.

Il Collegio Arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale osservando ai fini della propria competenza e del procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Sede dell'arbitrato sarà Roma."

- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con la deliberazione adottata che al presente verbale si allega sotto la lettera "B".

L'Assemblea conferisce al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri necessari per apportare al presente verbale ed allo statuto allegato, le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste in sede di pubblicità del presente verbale.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché' nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore diciannove e venti

Il Comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto in Assemblea al Comparente, il quale da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà'.

Occupava due fogli per pagine intere sei e parte della settima

Sottoscritto alle ore diciannove e venti

F.to Silvio Miele

F.to GIOVANNI GRASSI Notaio



UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA I  
REGISTRATO IN DATA 2 AGOSTO 2016 AL N.23041 SERIE IT  
E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE. SI RILASCIA PER GLI  
USI DI LEGGE  
Roma li'